

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 51/TFN – Sezione Disciplinare (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza del Prof. Cesare Imbriani e del Dott. Carlo Purificato **Componenti aggiunti**; del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunito il giorno 16 aprile 2015 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(147) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIAMPIETRO MANENTI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), PIETRO LEONARDI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), Società PARMA FC Spa - (nota n. 7944/571 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015).

(148) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIAMPIETRO MANENTI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), PIETRO LEONARDI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa), Società PARMA FC Spa - (nota n. 7948/572 pf14-15 SP/gb del 25.3.2015).

Il deferimento

Con due atti separati datati 25.3.2015, la Procura federale ha deferito al Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare:

- i Signori Manenti Giampietro, Presidente del CdA e legale rappresentante della Società Parma FC Spa e Leonardi Pietro, Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Parma FC Spa per rispondere della violazione di cui all'art. 85, lett. A), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, nonché della violazione di cui all'art. 85, lett. A), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10 comma 3, del CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli

emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014;
 - la Società Parma FC Spa, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dai suddetti legali rappresentanti

Il dibattimento

All'odierna riunione il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, preliminarmente ha disposto la riunione dei procedimenti per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, in accoglimento dell'istanza in tal senso formulata dalla Procura Federale.

Il rappresentante della Procura federale ha concluso per la conferma del deferimento e l'irrogazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, delle seguenti sanzioni:

- per Giampietro Manenti, la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei);
- per Pietro Leonardi, la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei);
- per la Società Parma FC Spa la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

I motivi della decisione

Ritiene il Tribunale accertata per tabulas e non contestata la responsabilità dei deferiti Manenti e Leonardi, all'epoca dei fatti rispettivamente Presidente del CdA e Amministratore delegato del sodalizio, per le violazioni loro ascritte.

Nel merito, osserva il Tribunale che la Co.Vi.So.C.. ha puntualmente accertato l'omesso versamento da parte della Società deferita degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché dei contributi Inps e delle ritenute Irpef per le mensilità oggetto di contestazione.

In particolare dai "memorandum riepilogativi", recanti i report della Deloitte, inviati dalla Co.Vi.So.C. alla Procura federale in data 6.3.2015, emerge che la suddetta Società nei periodi di riferimento luglio – dicembre 2014 ha reiteratamente omesso di effettuare gli obbligatori adempimenti previsti dalla normativa federale.

All'accertata responsabilità dei legali rappresentanti, consegue la responsabilità diretta della società e l'applicazione delle sanzioni normativamente previste, di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare accoglie il deferimento e infligge a Manenti Giampietro e Leonardi Pietro la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) ciascuno e alla Società Parma FC Spa la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(167) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Barletta Calcio Srl), Società SS BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 8203/573 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).

(168) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PERPIGNANO (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società SS Barletta Calcio Srl), Società SS BARLETTA CALCIO Srl - (nota n. 8204/574 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).

I deferimenti

Con atto del 30.3.2015, la Procura federale ha deferito:

- il Sig. Perpignano Giuseppe, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della SS Barletta Calcio Srl, per rispondere della violazione prevista dall'art. 85, lett. C), paragrafo VII, NOIF in relazione all'art. 10, co. 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014;
- la SS Barletta Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante.

Con ulteriore atto del 30.3.2015, la Procura federale ha deferito:

- il Sig. Perpignano Giuseppe, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della SS Barletta Calcio Srl, per rispondere della violazione prevista dall'art. 85, lett. A), paragrafo VII, NOIF in relazione all'art. 10, co. 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014;
- la SS Barletta Calcio Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante.

Il dibattimento

Alla riunione del 16.2.2015, riuniti i procedimenti per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, la Procura federale ha concluso chiedendo per il Sig. Perpignano l'inibizione per mesi 6 (sei) e per la Società la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica nella corrente stagione sportiva.

I deferiti, con le proprie memorie, chiedono di essere mandati esenti da qualsiasi responsabilità.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

La vicenda trae origine dall'accertamento effettuato dalla Società di revisione dei conti a seguito di un'ispezione della Co.Vi.So.C., in base al quale è emerso che la deferita ha omesso il versamento delle somme suddette per le mensilità di novembre e dicembre 2014 ed il permanere dell'inadempimento in relazione alle mensilità di settembre ed ottobre 2014, nel termine di cui al contestato art. 85 NOIF.

I deferiti, con memorie ritualmente depositate, eccepiscono il *ne bis in idem* in quanto pendente procedimento avente ad oggetto la violazione per le mensilità di settembre ed ottobre 2014 (sebbene il fatto sia stato già definito con applicazione della pena su richiesta delle parti come da CU 46/TFN del 9.4.2015) nonché la insussistenza della violazione contestata sia per l'accordata rateazione, da parte dell'INPS, delle somme dovute, sia per la non intellegibilità dei calcoli effettuati dalla Società di revisione.

Occorre sin da subito rilevare che la normativa di cui all'art. 10, co. 3, CGS sancisce che "*il mancato pagamento...nei termini fissati dalle disposizioni federali...: c) per il terzo*

bimestre (1° novembre – 31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima...comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, co. 1, lett. g) ..." per cui il permanere dell'inadempimento economico dà luogo ad una nuova violazione autonomamente sanzionabile. Tra l'altro, dalle stesse deduzioni del deferito emerge pacificamente sia l'omesso deposito della documentazione richiesta sia la violazione del termine sia la circostanza dell'inadempimento, di talché risulta infondata l'eccezione di *ne bis in idem*.

Anche le altre eccezioni risultano infondate.

Invero, è principio consolidato che il termine di cui alla normativa che si assume violata ha natura perentoria di talché la relativa violazione, quand'anche fosse di un solo giorno, comporta inevitabilmente l'applicazione delle sanzioni previste.

Allo stesso modo, l'adempimento parziale, ancorché nei termini previsti, equivale ad inadempimento, così integrandosi un comportamento disciplinarmente rilevante.

Parimenti da rigettare è l'eccezione avente ad oggetto la non intellegibilità delle cifre indicate dalla Deloitte e Touche Spa, atteso che attraverso le proprie deduzioni i deferiti hanno chiarito di aver ben compreso le contestazioni formulate, ammettendo pacificamente gli addebiti dei quali, in sostanza, hanno chiesto una interpretazione benevola.

La documentazione acquisita agli atti, consistente sia nella nota con la quale la Co.Vi.So.C. ha denunciato le riferite violazioni sia nel rapporto della Società di revisione prova la responsabilità dei deferiti.

Anche l'ulteriore eccezione con la quale i deferiti invocano l'esenzione da qualsiasi responsabilità avendo rispettato comunque la normativa statale che è sovraordinata a quella sportiva non coglie nel segno, atteso che la richiesta di rateazione delle somme dovute all'INPS è stata comunque presentata solo il 24.3.2015 e comunque concessa il successivo 30.3.2015, quindi oltre il termine previsto per l'effettuazione dell'adempimento – consistente nell'omesso deposito dell'attestazione – di cui è stata contestata la violazione.

A tal proposito, il richiamo della decisione che avrebbe sancito la sovraordinazione della normativa statale rispetto a quello federale non è conferente avendo riguardato un inadempimento (violazione del termine del 30.6.2014) per cui era precedentemente intervenuto (17.6.2014) il decreto con il quale il Tribunale aveva omologato l'accordo di ristrutturazione dei debiti, assumendo solo in quel caso specifico il provvedimento giudiziale prevalenza rispetto alla normativa federale.

L'accertato compimento degli illeciti, così come chiarito, comporta l'applicazione delle sanzioni ai deferiti conformemente alle disposizioni vigenti che, nel caso di specie, prevedono misure predeterminate.

Alla responsabilità dei legali rappresentanti consegue solo quella diretta della Società.

Il dispositivo

Infligge al Sig. Giuseppe Perpignano l'inibizione per mesi 6 (sei) ed alla SS Barletta Calcio Spa la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(163) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO MARIA PIANTONI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Savoia 1908 Srl), Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 8216/550 pf14-15 SP/gb del 31.3.2015).

(164) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO MARIA PIANTONI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Savoia 1908 Srl), Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 8190/566 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).

(165) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALFONSO MARIA PIANTONI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società AC Savoia 1908 Srl), Società AC SAVOIA 1908 Srl - (nota n. 8194/567 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).

I deferimenti

Con atto del 30.3.2015, la Procura federale ha deferito:

- il Sig. Piantoni Alfonso Maria, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della AC Savoia 1908 Srl, per rispondere della violazione prevista dall'art. 85, lett. C), paragrafo VII, NOIF in relazione all'art. 10, co. 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16/2/2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014;
- la AC Savoia 1908 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante.

Con ulteriore atto del 30.3.2015, la Procura federale ha deferito

- il Sig. Piantoni Alfonso Maria, Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore della AC Savoia 1908 Srl, per rispondere della violazione prevista dall'art. 85, lett. A), paragrafo VII, NOIF in relazione all'art. 10, co. 3, CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16/2/2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014;
- la AC Savoia 1908 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante.

Con ulteriore atto del 31.3.2015, la Procura federale ha deferito:

- il Sig. Piantoni Alfonso Maria, Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della AC Savoia 1908 Srl, per rispondere della violazione prevista dall'art. 85, lett. C), paragrafo V, punto 1), NOIF in relazione all'art. 10, co. 3 prima parte, CGS, e all'art. 90, co. 2, NOIF per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 31/1/2015, il report consuntivo riguardante il capitale circolante netto al 31 dicembre 2014;
- la AC Savoia 1908 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS vigente, per il comportamento posto in essere dal legale rappresentante.

Il dibattimento

Alla riunione del 16.2.2015, riuniti i procedimenti attese la evidente connessione soggettiva ed oggettiva, la Procura federale ha concluso chiedendo per il Sig. Piantoni l'inibizione per mesi 6 (sei) e per la Società la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l'ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila/00) ai sensi delle vigenti disposizioni.

I deferiti, rimasti assenti, omettendo di far pervenire scritti difensivi hanno rinunciato a difendersi.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

Risulta pacifico che i deferiti si siano resi inadempienti all'obbligo sugli stessi gravante in forza della normativa di cui si assume la violazione.

L'assenza di qualsiasi attività difensiva dei deferiti corrobora le incolpazioni dirette nei confronti degli stessi.

L'accertamento dell'omissione contestata comporta l'accoglimento delle richieste della Procura federale e l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

L'accertato compimento degli illeciti, così come chiarito, comporta l'applicazione delle sanzioni ai deferiti conformemente alle disposizioni vigenti. Alla responsabilità del legale rappresentante consegue solo quella diretta della Società.

Il dispositivo

Infligge al Sig. Alfonso Maria Piantoni l'inibizione per mesi 6 (sei), ed alla AC Savoia 1908 Srl la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l'ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila/00).

(166) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: YURY KORABLIN (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società FBC Unione Venezia), Società FBC UNIONE VENEZIA - (nota n. 8199/570 pf14-15 SP/gb del 30.3.2015).

Il deferimento

Con provvedimento del 30 marzo 2015, il Procuratore federale deferiva a questo Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare:

1) Il Signor Yuri Korablin, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore della Società FBC Unione Venezia Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo VII), in relazione all'art. 10, comma 3 del CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014.

2) La Società FBC Unione Venezia Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per il comportamento posto in essere dal Sig. Yuri Korablin, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società FBC Unione Venezia Srl.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Yuri Korablin 3 (tre) mesi di inibizione; nei confronti della Società FBC Unione Venezia Srl 2 (due) punti di penalizzazione. Per i entrambi i deferiti è comparso il difensore, il quale ha prodotto documentazione bancaria attestante il pagamento degli stipendi dei tesserati della Società FBC Unione Venezia Srl relativa ai mesi di Gennaio e Febbraio 2015 ed ha richiesto l'applicazione di una sanzione minima a carico dei deferiti.

I motivi della decisione

Il Tribunale federale nazionale sezione disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura federale il mancato pagamento da parte della Società FBC Unione Venezia Srl delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati delle mensilità di novembre e dicembre 2014 nonché, alla data del 16/2/2015, del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di settembre e ottobre 2014.

Dalla documentazione prodotta dalla Procura federale con il deferimento in esame, emerge in modo inequivocabile che la Società FBC Unione Venezia Srl risulta non aver depositato presso la Co.Vi.So.C. entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014, adempimento previsto dall'art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo VII). Tali irregolarità non sono mai state contestate dai deferiti.

I fatti rappresentati, evidenziano che il Signor Yuri Korablin, Presidente Legale Rappresentante della Società FBC Unione Venezia Srl, ha posto in essere le violazioni di cui all'art. 85 delle NOIF, lett. C), paragrafo VII), in relazione all'art. 10, comma 3 del CGS, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine del 16 febbraio 2015, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta provato il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Yuri Korablin, con altrettanta evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società FBC Unione Venezia Srl ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Presidente e Legale Rappresentante Signor Yuri Korablin.

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale sezione disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, applica le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Yuri Korablin l'inibizione di

mesi 3 (tre); nei confronti della Società FBC Unione Venezia Srl la penalizzazione di 2 (due) punti da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE IODICE (Direttore sportivo della Società SS Ischia Isola Verde Srl), Società SS ISCHIA ISOLA VERDE Srl - (nota n. 7187/548 pf14-15 SP/SS/gb dell'11.3.2015).

Il deferimento

Con atto dell'11 marzo 2015 la Procura federale ha deferito allo scrivente Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare il Sig. Giuseppe Iodice, all'epoca dei fatti Direttore sportivo della Società sportiva Ischia Isola verde Srl e della medesima Società Ischia Isola Verde Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del CGS *“per avere pronunciato pubblicamente espressioni lesive dell'onorabilità e della reputazione di un'Istituzione federale ed in particolare di un organo di Giustizia”* espressamente richiamate nell'atto di deferimento, ledendo gravemente la reputazione della stessa e mettendo in dubbio la correttezza del relativo operato.

In particolare la Procura ha ritenuto di svolgere l'azione disciplinare rilevando che:

- nel verbale dell'assemblea della Lega Pro in data 16.2.2015, trasmesso con l'esposto del 24.2.2015 del Rag. Macalli, presidente del Consiglio direttivo della Lega Pro, alle pagine 39-40-41-42, in relazione all'intervento del Direttore sportivo dell'Ischia Calcio Giuseppe Iodice, relativo ad alcune contestazioni dei presenti in ordine alla inopportunità e scorrettezza della registrazione e divulgazione di una nota telefonata avvenuta tra il Presidente della Lazio e della Salernitana, Consigliere federale, Claudio Lotito ed il medesimo Direttore sportivo dell'Ischia Isola verde Srl, venivano riportate le seguenti espressioni pronunciate dal predetto Direttore: *“... lo ho avuto il coraggio di farlo. E l'ho fatto in quella maniera, perché se lo avessi fatto seguendo le vie della Procura federale, probabilmente – me ne assumo la responsabilità di quello che sto dicendo – anche questa volta avrebbero insabbiato la prova. E quindi mi assumo la...ormai in questi giorni mi sono assunte tante responsabilità e mi assumo anche questa, di queste affermazioni”*;

- nella nota del 17.2.2015 inviata via mail alla Procura dal rappresentante della Procura federale Avv. Fabio Esposito, presente in data 16.2.2015 all'assemblea della Lega Pro, il predetto rappresentante della Procura riferiva che nel corso dell'assemblea predetta il Sig. Iodice, rispondendo ad alcune contestazioni dei presenti in ordine alla inopportunità e scorrettezza della registrazione della suddetta telefonata e, più in generale, della registrazione di conversazioni telefoniche tra tesserati nonché della loro diffusione tramite i mezzi di informazione e/o organi di stampa, dichiarava che *“mi assumo la responsabilità di quello che sto affermando...se io avessi portato la cassetta, la Procura federale avrebbe insabbiato”*.

Il dibattimento

All'odierna riunione i deferiti e la Procura federale hanno depositato un accordo ex art. 23 CGS.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, preso atto della richiesta di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, in attesa delle eventuali osservazioni della Procura Generale dello Sport del Coni in ordine a tale

richiesta, da trasmettere a cura della Procura federale, sospende il procedimento nei confronti di tutti i deferiti.

(62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUIGI BUFFON (Calciatore tesserato per la Società FC Juventus Spa), SILVANO MARTINA (Agente di calciatori iscritto nell'elenco FIGC), Società FC JUVENTUS Spa - (nota n. 4351/3 pf13-14 SP/blp del 15.12.2014).

Il deferimento

Con provvedimento del 15.12.2014 la Procura federale ha deferito dinanzi questo Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare:

- il Sig. Gianluigi Buffon, per la violazione di cui all'art. 1bis, comma 1, del CGS (ex art. 1 comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente) in relazione all'art. 16, comma 1, del Regolamento agenti, per essersi avvalso di fatto dell'assistenza dell'agente Silvano Martina in occasione della stipula del contratto con la Società FC Juventus Spa del 1° febbraio 2013, senza aver conferito formale mandato al predetto agente;
- il Sig. Silvano Martina, della violazione dell'art. 1bis, comma 1, del CGS (ex art. 1 comma 1, del CGS all'epoca dei fatti vigente), in relazione all'art. 16, comma 1, del Regolamento agenti per aver svolto di fatto attività di assistenza e consulenza in favore del calciatore Gianluigi Buffon in occasione del contratto stipulato in data 1° febbraio 2013 dal predetto calciatore con la Società FC Juventus Spa, senza aver ricevuto incarico scritto dal Sig. Gianluigi Buffon;
- la Società Juventus FC Spa della violazione dell'art. 4, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta ascritta al proprio tesserato;

Il patteggiamento

Alle riunioni del 14.1.2015, del 3.3.2015 i deferiti tramite i propri legali e la Procura federale avevano convenuto l'applicazione della sanzione ex art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore generale dello Sport presso il CONI, così come espressamente prescritto dal richiamato art. 23, comma 2, CGS di nuova formulazione.

Decorso tale termine, la Procura federale ha nuovamente trasmesso al Tribunale in data 29.1.2015 relativamente alle posizioni del Sig. Gianluigi Buffon e della Società FC Juventus Spa, e in data 20.3.2015 relativamente a quella del Sig. Silvano Martina, i suddetti accordi.

In proposito, il Tribunale rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, ha adottato la seguente ordinanza.

“Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Gianluigi Buffon, Silvano Martina e la Società FC Juventus Spa, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Gianluigi Buffon, sanzione della ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a € 8.000,00 (€ ottomila/00); pena base per il Sig. Silvano Martina, sanzioni della sospensione della licenza per giorni 21 (ventuno) oltre all'ammenda di € 12.000,00 (€

dodicimila/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a giorni 14 (quattordici) ed € 8.000,00 (€ ottomila/00); pena base per la Società FC Juventus Spa, sanzione della ammenda di € 12.000,00 (€ dodicimila/00), diminuita ai sensi dell' art. 23 CGS a e 8.000,00 (€ ottomila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura della Procura federale, all'organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente.

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

Il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) a carico del Sig. Gianluigi Buffon;
- sospensione della licenza per giorni 14 (quattordici) oltre all'ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) a carico del Sig. Silvano Martina;
- ammenda di € 8.000,00 (€ ottomila/00) a carico della Società FC Juventus Spa.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Publicato in Roma il 16 aprile 2015.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio

